

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 6671/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE III BIS, PUBBLICATA IN DATA 02 DICEMBRE 2019 E COMUNICATA IN PARI DATA**

**1.- AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Ricorso Rg. n. 6367/2019

**2.- NOME DEI RICORRENTI E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

**Ricorrente:**

Berardi Alida

**Amministrazione Intimata:**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Commissione Giudicatrice del Corso-Concorso Nazionale per il Reclutamento di Dirigenti Scolastici, Comitato scientifico, Sotto-commissione esaminatrice n. 12, Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico.

**3.- ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME:**

**Provvedimenti Impugnati:**

– Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione.

– Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il verbale di correzione n. 8 del 12 marzo 2019, il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.

–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .

–Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

– Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

–Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

–nonché per l’annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

–Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell’Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.

–Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

- della nota prot. 32565 del 17/07/2019 con cui venivano valutati i titoli di servizio culturali e professionali dei candidati, nella parte in cui non reca il nominativo dell’odierna ricorrente;

- del decreto del Capo dipartimento n. 1205 del 01/08/2019 con cui veniva approvata la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non reca il nominativo dell’odierna ricorrente;

- del decreto direttoriale n. 1229 del 07/08/2019 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca il nominativo dell’odierna ricorrente;

- del decreto di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non reca il nominativo dell’odierna ricorrente;

- dell’avviso n. 38777 del 28/08/2019 con cui vengono disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione in servizio, nella parte in cui non reca il nominativo dell’odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

**Motivi Di Ricorso**

Parte ricorrente impugna i provvedimenti di non ammissione dalla prova orale del concorso per Dirigente Scolastico per:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – PROVE DI LINGUA STRANIERA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER MANCANZA DI UNICITÀ DELLA PROVA)

Sia l'operato del Comitato scientifico sia della Commissione, come visto supra in fatto, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta neanche al giudice adito di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati. La griglia adottata dalla Commissione col verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 è del tutto priva di descrittori e indicatori per quanto riguarda i punteggi successivi al "2", ossia quelli adoperati per la correzione della prova in questione. Nonchè viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'invulnerabilità del diritto a questa tutela.

Appare evidente, come sia stato violato il Bando che imponeva che i quadri di riferimento dovessero essere conosciuti dai candidati soltanto un giorno prima della prova, mentre per i fortunati candidati della Sardegna questo è successo con mesi di anticipo

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte.

Come già riferito è stato presentato un Esposto alla Procura della Repubblica di Roma, dove tra le altre cose, alcuni candidati, tra gli altri anche ricorrenti di questa difesa legale, hanno potuto affermare che in numerose Commissioni pare sia venuto meno questo principio fondamentale, in particolare nella Sottocommissione 12 e 29 sono stati segnalati episodi di compresenza dei membri di quelle commissioni in collegi differenti, cosicché collide con tale regola sia l'eventuale utilizzo di meccanismi informatici quali Skype e video conferenze, sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato in tempi e modi differenti. Questo è accaduto nella nostra vicenda, dove risulta che le sotto commissioni abbiano potuto operare a distanza, tramite mezzi e modalità informatiche, non coincidenti nei tempi, emerge del resto anche dalla modalità di compilazione dei verbali ottenuti, la mancanza di collegialità nella attività di lettura e valutazione delle prove. La verbalizzazione, parla di “intera Commissione” soltanto in un momento successivo, quello della “validazione” del voto che sia stato attribuito attraverso la “piattaforma riservata”, quindi sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario? Del resto il verbale è incomprensibile e dice anche che i singoli commissari formulano delle “proposte di punteggio” di cui non vi è traccia alcuna nella verbalizzazione, quindi appare chiaro che il modellino adottato non corrisponde alla realtà accaduta .

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO (GRAVISSIME IRREGOLARITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO – CREDA DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE – DIFFICOLTÀ DI SALVARE TUTTO IL TESTO SVOLTO.

Numerosi passaggi sia dello svolgimento sia della correzione degli elaborati sono stati affidati dal Ministero dell'Istruzione al programma informatico/*software* fornito e gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova e infine applicato dagli stessi commissari, anche delle varie sottocommissioni.

La modalità informatica ha comportato che tutte le operazioni relative alla stesura, conservazione, connessione di ogni prova ad ogni candidato, connessione di ogni candidato ai codici e di seguito alle varie sottocommissioni, apertura dell'anonimato etc come già supra anticipato, siano state condizionate dall'uso di questo *software*. La stessa prova d'esame si è trasformata in un file, anzi in più di un file, quello con estensione originale, quello con la nuova estensione, creato appena terminata la prova, e ancora il file contenuto nel supporto esterno Usb (cd chiavetta o penna) estrapolato dalla postazione e ancora salvato altrove ed

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

inviato dal responsabile tecnico d'aula al Cineca, il file trasmesso dal Cineca alle commissioni esaminatrici nella estensione in cui le stesse lo hanno ricevuto.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

A questo si aggiunga che anche il meccanismo informatico detto appare essere irregolare, si tratta infatti dello stesso sistema informatico che ha già dimostrato di essere fallace rispetto agli effetti legali che andavano assicurati in precedenti concorsi gestiti dallo stesso Ministero dell'Istruzione che pertanto non poteva non sapere . Sotto questo profilo, è opportuno tornare a sottolineare che lo stesso Ministero dell'Istruzione ha ammesso con nota prot. n. 8729 del 4 marzo 2019, in risposta ad istanze di altri candidati, che: *“questa amministrazione ha riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016...”*

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(TEMPO DI CORREZIONE – ILLEGITTIMO MANCATO RISPETTO DEL TEMPO MINIMO)

La sottocommissione ha illegittimamente non rispettato l'indicazione del Verbale n. 1 della Commissione in base al quale, in relazione al numero dei quesiti e alla difficoltà delle prove, pur sempre relative ad un concorso dirigenziale, era stato attentamente valutato che la correzione degli elaborati avrebbe dovuto richiedere minimo 30 minuti. Invece nel caso di chi ricorre, la sottocommissione ha impiegato soltanto pochissimi minuti.

Deve inoltre essere rilevata anche l'incongruenza tra il tempo messo a disposizione per lo svolgimento delle prove ed i quesiti posti, per l'ampiezza degli argomenti di cui si richiedeva la trattazione articolata, tanto da rendere praticamente impossibile raggiungere il punteggio massimo previsto, tanto da rendere viziata la prova in questione.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE RTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUTZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).

A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018.

Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione. In questo iter in sostanza il ricorrente ha visto correggere le proprie prove in una continua illegittima modifica della Commissione.

**Ricorso per motivi aggiunti**

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 12, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*

*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL GIUDICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM E DEI PRINCIPI COMUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 del D.M. N. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 4 E 13, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AGERE AMMINISTRATIVO

D) CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postaptec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

**4.- INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, COME SOPRA SPECIFICATI**

Docenti collocati nella graduatoria concorsuale ex Decreto del Capo del Dipartimento n. 1205 del 01/08/2019 con cui veniva approvata la graduatoria dei vincitori, pubblicato sul sito del MIUR in pari data.

**5.- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO** il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**6.- L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON LA QUALE È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:**

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall'Ordinanza collegiale n.6671/2019, pubblicata il 02/12/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis.

**7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI MOTIVI AGGIUNTI**

**Testo integrale del ricorso introduttivo**

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA  
RICORSO

con istanza cautelare e di concessione di provvedimenti immediati e  
urgenti inaudita altera parte ex artt. 55 e 56 c.p.a.

PER

BERARDI Alida (C.F. BRRLDA67S50H501Z), nata il 10/11/1967 a Roma e residente a Sora (FR) in Via Firmio n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it – fax 0637514625), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192- Roma;

*Ricorrente*

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma; Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186

*ROMA*

Sotto-commissione esaminatrice n. 12 nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2018 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 *ROMA*

Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del legale rapp.te p.t.

*Resistenti*

*e nei confronti di*

Maria Lucia Taverna (C.F. TVRMLC72T54A089I), nata a Agrigento , il 14/12/1972, residente a Roma (RM), via degli Orti della Farnesina, 36 – 00135 Roma

*controinteressata*

*Per l'annullamento*

*previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art.*

*56 c.p.a. e previa sospensione, nonché per la accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n. 241/1990*

*– Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale,*

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione.*

*– Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali" nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.*

*–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il verbale di correzione n. 8 del 12 marzo 2019, il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.*

*–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .*

*–Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.*

– Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*–Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.*

*–nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.*

*–Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.*

*–Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

FATTO

- Chi ricorre ha presentato domanda per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90.

- A questo titolo, superate le prove pre-selettive, la stessa ha partecipato alla prova scritta che si è svolta in data 18 ottobre 2018, presso l'Istituto assegnato, come risulta in atti. Nei mesi seguenti, in data 27 marzo 2019, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali, qui impugnato, chi ricorre ha appreso così di non risultare in questo elenco e di conseguenza, molto probabilmente, di essere escluso d alle successive prove orali che si terranno nelle prossime settimane.

- Si scrive probabilmente perché ad oggi il decreto, previsto dal Bando, di ammissione alla prova orale non risulta ancora pubblicato e questa difesa ha notizia di numerose gravissime irregolarità, ad esempio alcuni candidati pur non risultando nell'elenco hanno di seguito avuto invece contezza di aver ottenuto il

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

punteggio utile per l'ammissione. Inoltre, si ha notizia di ancora più gravi disguidi e discrepanze nella fase di connessione di ogni sottocommissione ai diversi codici assegnati alle prove, questo ha provocato errori gravissimi di scambio sia rispetto al momento della verbalizzazione degli esiti delle prove stesse e sia anche rispetto alla stessa valutazione, di cui appresso spiegheremo più diffusamente, come dimostrano ad esempio i verbali n. 40, 41, 7, 13 della Commissione 6 Campania, tutti del 18 aprile 2019; nonché il verbale privo di numero della sottocommissione n. 15 . In questi verbali che si allegano in atti, risulta verbalizzato che *“la prova di cui al verbale .....che non abbiamo... è stata erroneamente abbinata alla scheda ..”*. Notare che le schede erronee sono tutte abbinate ad una prova con punteggio 72 utile per l'ammissione.

In poco, tutto questo sta facendo emergere numerosi e gravissimi errori che fanno dubitare gravemente della correttezza e attendibilità dello stesso esito ottenuto e visibile.

- L'istanza di accesso presentata da chi ricorre, depositata in atti non ha sortito alcun effetto.
- Successivamente, anche in seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019, utilizzando il sistema di accesso telematico agli atti del concorso, chi ricorre ha ottenuto un parziale accesso ad alcuni documenti, che si presentano però incompleti e incongrui rispetto alla intera procedura concorsuale. Più specificamente si è avuto accesso soltanto a: testo delle prove; verbale n. 8 del 12 marzo 2019, la scheda di valutazione. E' anche utile sottolineare che la nota detta negava ulteriore possibilità di accesso ad altri documenti e disponeva il totale diniego ad ulteriore accesso.
- Per giunta è noto a questa difesa che il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 8729 del 4 marzo 2019, in risposta ad istanze di altri candidati, ha comunicato che: *“questa amministrazione ha riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016...quanto alla richiesta concernente il codice utilizzato in occasione della prova tenutasi il 13 dicembre 2018 e finalizzata a verificare che il software utilizzato sia il medesimo e non abbia subito modifiche o miglioramenti si trasmette la nota del 25.2.2019 prot. n. 7815 del 26.2.2019 con cui il Cineca ha*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

*dichiarato che in entrambe le sessioni è stato utilizzato lo stesso codice sorgente”.*

- Come vedremo, questa ammissione ha una rilevanza enorme, infatti anche in questa tornata concorsuale, il file informatico originario, che contiene l'elaborato del ricorrente, ha subito una serie di fasi e passaggi di cui è mancata ogni verbalizzazione, nonché ogni attestazione della corrispondenza del contenuto di questo file nei vari passaggi . A questo, si aggiunge la detta utilizzazione dello stesso programma informatico/ *software*, di cui già in precedenti tornate concorsuali la giustizia amministrativa aveva verificato le gravi carenze nelle operazioni di salvataggio degli elaborati ((Tar del Lazio sez. III bis Sentenza n. 5867/2019; Tar Lazio sez. III bis sentenza n. 5986 del 2008).

- Questo ha prodotto effetti gravissimi, tanto da giustificare anche la presentazione di un articolatissimo esposto alla Procura della Repubblica che ha diffusamente spiegato le gravissime mancanze e irregolarità che questo meccanismo informatico ha comportato, unitamente ad altre problematiche, prima fra tutte per chi ricorre il totale mancato salvataggio delle ultime risposte date nella rilettura dell'elaborato, senz'altro ai quesiti di lingua, come risulta dal “punteggio 0” ripetuto nei quesiti di lingua straniera .

- Dalla lettura dei documenti visualizzati online nella propria schermata riservata, chi ricorre ha comunque potuto apprendere di aver ottenuto il punteggio di 62,50/100 non utile per la ammissione, ma che avrebbe raggiunto la sufficienza ove il suo elaborato non avesse perso contenuti per via dell'irregolare meccanismo di salvataggio utilizzato. Infatti, le gravissime e numerose irregolarità e incongruenze hanno condizionato il risultato, rendendolo dubbio ingiusto e meritevole di riesame e di specifica istruttoria. Chi ricorre, pertanto, lamenta che la procedura seguita si è discostata in maniera abnorme dall'iter procedurale imposto dalla legge a tutela di una pubblica selezione, legittima e trasparente, come dimostra la seguente serie di gravissimi profili di irregolarità dell'iter procedurale del concorso di chi ricorre, che appare viziato e meritevole di annullamento:

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

A) TOTALE INCONGRUENZA ED ERRONEITÀ DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. UTILIZZAZIONE DI ULTERIORE ERRATA GRIGLIA DA PARTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE. ASSENZA DI VERBALI E DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA.

Le fasi procedurali del pubblico concorso sono state via via tutte sovvertite. Il meccanismo adottato comprende un procedere “reale” ed uno “virtuale”, ma l'iter seguito dalla Commissione è stato del tutto privo del dovuto raccordo e contrario all'impianto normativo che regola il pubblico concorso e la stessa *lex specialis* del Bando.

Nel concorso in questione sono mancati, anzitutto, criteri certi e univoci di valutazione, oltre che la regolare verbalizzazione di tutto il processo concorsuale. Andiamo per ordine. La Commissione, male interpretando l'impianto normativo vigente ed i suoi stessi compiti, ha male recepito il ruolo del Comitato scientifico, soprattutto per quanto riguarda la preventiva determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione. Quella adottata dalla Commissione col verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 è risultata essere una sorta di copiato della griglia elaborata (illegittimamente) dal Comitato scientifico, ed appare monca e incomprensibile e anche successivamente pure distorta e modificata dalla applicazione della sottocommissione.

Nè il Comitato scientifico né soprattutto la Commissione d'esame risulta abbiano provveduto alla redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno portato al recepimento e approvazione dei quesiti assegnati e alla individuazione corretta della griglia, con particolare riferimento a indicatori e descrittori da connettere ai punteggi, che risultano così non descritti nella graduazione dal massimo al minimo, questo procedere si è riverberato nel lavoro delle sottocommissioni che hanno utilizzato, così come nel caso in questione, addirittura una griglia differente. E' mancata ogni attestazione dei vari passaggi informatici che il file originario ha subito fino a divenire il file finale. La lettura del verbale cui chi ricorre ha avuto accesso mostra chiaramente che è altresì mancata ogni completa verbalizzazione da parte della

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapcc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

sottocommissione delle operazioni di lettura e valutazione (impossibile conoscere le proposte di voto di ciascun candidato), né della lettura dei compiti, non risulta neanche la collegialità della correzione considerato che il verbale è firmato soltanto da Presidente e Segretario e che non risulta alcun nesso tra verbale e scheda che appaiono due satelliti sganciati l'uno dall'altro e l'ultima del tutto priva di date.

Nessun raccordo valutativo e nessuna motivazione sono stati poi effettuati e previsti dalle modalità scelte dalla Commissione in relazione alla prova nel suo complesso, tanto che mentre le prove degli ammessi all'orale presentano una motivazione finale complessiva, quelle dei non ammessi, come quella del ricorrente, ne sono prive. Nel caso del ricorrente quindi rimane la mera somma dei punteggi attribuiti in base ad una griglia errata e priva di descrittori in cui è impossibile verificare l'iter logico seguito dalla sottocommissione, somma matematica che non può comprendere il mancato voto al mancato salvataggio di parte della prova.

Il mancato trasparente recepimento e coordinamento della attività della Commissione e del Comitato scientifico ha permesso anche che siano state offerte ai candidati prove di lingua straniera differenziate a seconda della lingua e nessun verbale né della Commissione né del Comitato giustifica e motiva questo iter, così chi ricorre ritiene di aver dovuto svolgere una prova di diversa difficoltà rispetto alle altre prove e non può verificarne la legittimità e motivazione, per assenza totale di valutazione. Inoltre, non v'è neanche la possibilità di verificare se la Commissione abbia potuto vagliare e recepire la difficoltà dei quesiti che appare non equipollente al livello B2 richiesto dal Bando, ma più assimilabile al livello C1, senza parlare anche della eccessiva lunghezza dei brani assegnati in maniera peraltro ripetitiva non uniforme, tanto che anche il sistema informatico non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

Sempre sotto il profilo dell'oscuro recepimento dei quesiti da assegnare, a quanto detto si aggiunga la presenza di due “studi di casi”, argomento non previsto dal

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

bando per la provascritta L'art. 8, comma 4, del bando stabilisce che «*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie*». Al contrario, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”. Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore. In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti. Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non sono stati dei “casi”.

L'iter descritto della Commissione e del Comitato, ha agevolato anche orientamenti disomogenei in merito alla possibilità di consultare dei testi di legge, che chi ricorre non ha potuto ingiustamente consultare per l'errato operato del comitato di vigilanza, con gravissima disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni quali Lazio, Marche etc. Il bando di concorso, all'art. 8, comma 13 precisa che «*(i candidati) possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso*». In realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Intatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni come quella di chi ricorre, sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione “testi di legge”, intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva, così come accaduto al ricorrente che non ha potuto consultare nulla.

A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico.

\*\*\*

B) GRAVISSIME PROBLEMATICHE CONNESSE AI SUPPORTI INFORMATICI. IL FILE ORIGINARIO È UNO, NESSUNO O CENTOMILA? NESSUNO PUO' PIÙ RICOSTRUIRLO PER LA MANCANZA TOTALE DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DIE VARI PASSAGGI CHE IL FILE HA SUBITO.

- L'operato monco della Commissione, la mancanza di una certa modalità di verbalizzazione ai vari livelli e gradi della procedura, il cattivo funzionamento del programma informatico hanno agevolato ulteriori gravissime irregolarità: anzitutto rimangono ignote, anche per la prova oggetto del presente ricorso, le modalità di abbinamento del codice alla prova candidato, la cui procedura rimane assolutamente oscura, priva di ogni verbalizzazione, altrettanto oscura è la modalità di assegnazione delle prove scritte alle sotto commissioni esaminatrici, attraverso un meccanismo di assegnazione dei vari codici e delle varie prove che è palesemente andato in tilt e di cui non esiste traccia e verbalizzazione alcuna, né criterio né link. Le stesse sottocommissioni hanno verbalizzato e segnalato i gravissimi errori relativi alla mancata corrispondenza dei codici delle prove rispetto ai codici che risultano nella scheda di valutazione dei candidati. In poco, non è stato possibile in alcun modo comprendere quali sottocommissioni abbiano effettivamente corretto quali prove. Il meccanismo descritto nel Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 definito “reandom” evidentemente non ha poi funzionato ed è impossibile ad oggi ricostruirlo. I verbali del resto diffusi da alcune sottocommissioni dimostrano chiaramente la problematica.

- Altro aspetto, sempre della procedura informatica, che occorre valutare è che i candidati, come detto supra, hanno svolto la prova attraverso supporti informatici, affidati al personale di vigilanza degli Istituti scolastici scelti quali sedi d'esame e all'assistente tecnico, unici a gestire effettivamente le postazioni e i computer, questo ha comportato una serie di gravissime irregolarità, oltre che disparità di trattamento. La prova scritta di chi ricorre è stata svolta con dei supporti

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

informatici che si sono rivelati inadeguati a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa, i computer apparivano vetusti, con problemi di corrispondenza dei tasti, difficoltà nella cancellazione e correzione di battute di testo. Il comitato di vigilanza è stato completamente inadeguato a gestire tecnicamente la possibilità di fermare il tempo, consentendo la possibile segnalazione delle ingiuste problematiche riferite che è rimasta ingestita.

- La problematica che maggiormente ha condizionato il buon esito di chi ricorre, come detto supra, è stata la difficoltà di salvataggio del testo elaborato. Più specificamente la prova scritta si è svolta con le seguenti modalità: La prova è stata svolta mediante utilizzo di sistema computerizzato che forniva una schermata di istruzioni per l'utilizzo del software, da poter leggere in soli tre minuti, secondo la quale, in sintesi, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo era necessario digitare il pulsante "conferma e procedi", potendo tornare alle risposte precedenti attraverso la funzione riepilogo e cancellare quelle eventualmente ritenute errate mediante il pulsante "cancella risposta";

- il software della prova non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, che permettesse di visionare ed attestare con certezza la quantità dei quesiti svolti. Tale possibilità, invece, è stata concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome di Trento e Bolzano, dove le prove sono state regolarmente stampate e firmate dai ricorrenti. Le istruzioni, inoltre, avvertivano che una volta spirato il tempo concesso, il candidato dovesse attendere l'intervento dell'operatore per la conclusione della prova. Ma il difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, ha fatto sì che il sistema non contemplasse la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava un apposito pulsante con la dicitura "salva".

- Nelle istruzioni apparse sullo schermo prima dell'inizio della prova per soli tre minuti, si legge solo che "la conferma della risposta avviene esclusivamente

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

premendo il bottone “conferma e procedi”, lo stesso bottone serve anche a passare alla domanda successiva. E’ possibile in ogni momento tornare alla domanda precedente con il bottone “torna alla domanda precedente”, precisandosi altresì che *“La prova termina esclusivamente allo scadere del tempo, a quel punto dovrai rimanere nella tua posizione e attendere l’intervento del responsabile d’aula che effettuerà le operazioni necessarie alla consegna della prova”*. Per il ricorrente dunque, il termine “conferma” non significa salvataggio della risposta e per di più l’uso della congiunzione “e” seguita dal verbo “procedi”, lascia intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva ma non per operare il salvataggio della precedente e della prova nel suo complesso, una volta arrivati in fondo alla prova oppure anche scorrendo il testo per gli ultimi ritocchi. Questo ha fatto sì che l’operazione finale del ricorrente di rivedere la sua prova negli ultimi momenti disponibili ha impedito il salvataggio finale di porzioni del testo. Peraltro la schermata riepilogativa non era conforme a quella del tutorial del miur e la pagina riepilogativa era contrassegnata da colori differenti ingenerando confusione e disorientamento nei candidati.

\*\*\*

C) TOTALE INADEGUATEZZA DEI TEMPI DELLA VALUTAZIONE.

- Quanto ai tempi di valutazione, la correzione degli elaborati in base al Verbale n. 1 della Commissione avrebbe dovuto richiedere minimo 30 minuti, invece nel caso di chi ricorre la sotto commissione ha impiegato molto meno tempo di quanto imposto, contravvenendo alla già indicata necessità di dedicare un dato tempo alle varie operazioni. Questo profilo peraltro è strettamente connesso a tutti gli altri ed anche alle difficoltà di utilizzo del sistema informatico da parte dei commissari. Dunque, è dubbio nella fattispecie concreta che, rispetto alla celerità con cui la correzione è avvenuta (in tempi davvero esigui), si sia potuto davvero accedere ad una complicata e difficile verifica degli scritti, con derivato difetto di Istruttoria, verifica che, invece, avrebbe dovuto richiedere tempi certamente superiori a quelli effettivi, e di conseguenza rendendo illegittime le valutazioni adottate dalla Commissione. Diffidiamo fortemente che tale correzione sia effettivamente avvenuta alla luce degli stretti indicatori convenuti. Infatti

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*l'approssimazione con cui è stato condotto il concorso emerge anche dalla durata delle operazioni di correzioni, è utile rammentare quanto il Consiglio di Stato spiega sul punto: “posto che la correzione delle prove scritte di un concorso a posti di pubblico impiego si fonda su un apprezzamento squisitamente tecnico-discrezionale, che sfocia in un giudizio di idoneità del candidato in ordine alla prosecuzione della procedura concorsuale e quindi alla sua ammissione alle prove orali, l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato implica la sua attenta e non meccanicistica lettura, trattandosi di operazione complessa di comprensione e valutazione del testo, da condurre sulla base del parametro oggettivo dato dalla traccia della prova da svolgere e di quello soggettivo dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si presume debba possedere il candidato; pertanto si configura quale ragionevole sintomo di lettura non particolarmente approfondita degli elaborati in esame, in mancanza di altri elementi di valutazione, l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati stessi.”(C.d.S. sez. IV n. 2915 del 22.5.2000).*

\*\*\*

D) LA PROVA SCRITTA, NONOSTANTE L'ESPLICITA PREVISIONE DEL BANDO, NON È STATA UNICA A LIVELLO NAZIONALE.

Infatti, in data 18 ottobre 2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17/10/2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13 dicembre 2018, comportando così un'evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici e i candidati della sessione della Sardegna hanno potuto già studiare finalizzando lo studio alle indicazioni già fornite agli altri candidati, compreso chi ricorre, sin dal 12 ottobre. Mentre il Bando imponeva la conoscenza dei “quadri di riferimento” soltanto dal giorno precedente la prova. Questo e anche i precedenti profili sono chiaramente confermati dallo studio di tipo statistico effettuato in relazione a questa prova, che

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

dimostra la disparità tra le percentuali di idonei della prova scritta a seconda delle regioni e dove in Sardegna è nettamente superiore (si allega in atti). La percentuale dei candidati risultati idonei alla prova scritta è stata eccessivamente diversa in alcune regioni rispetto alla media.

e) FACILITA' DI VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO DELLA PROVA.

Per tutto quanto finora esposto appare anche questo profilo di doglianza. Le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

\*\*\*

Quanto riferito ha inficiato molto gravemente la regolarità e coerenza rispetto alle norme che regolano l'espletamento della prova, mentre in seno ad un procedimento corretto e lineare chi ricorre avrebbe potuto concorrere e superare le prove nella piena legittimità e regolarità che si addice alla selezione pubblica.

Chi ricorre chiede, pertanto, che sia ordinato il riesame della propria posizione e l'ammissione con riserva al prosieguo delle prove,

Tutto ciò premesso, si ricorre per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUTZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – PROVE DI LINGUA STRANIERA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER MANCANZA DI UNICITÀ DELLA PROVA)

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, intitolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove..."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017 ).

Più specificamente sia l'operato del Comitato scientifico sia della Commissione, come visto supra in fatto, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione. Peraltro, il concorso è caratterizzato complessivamente dalla assenza di completa e regolare verbalizzazione di tutti passaggi, come già visto supra.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre, vediamo come:

Quanto ai quesiti

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che il Comitato prima e la Commissione dopo dessero contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”*(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè anzitutto l'assegnazione dei quesiti oggetto della presente impugnativa. Più specificamente, la Commissione d'esame, nel verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 si limita a dichiarare quanto ai quesiti di merito di *“condividere i quadri di riferimento del Comitato scientifico”* e quanto ai quesiti di lingua straniera di averne *“visualizzato”* nella piattaforma *“la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta”* .

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta redazione e consegna dei quesiti non risulta depositato alcun passaggio, c'è da dire che gli stessi "quadri di riferimento" pubblicati sul sito del Miur sono privi di ogni certezza sulla provenienza, firma, protocollo date etc. Pertanto, non è dubitabile come sia davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa.

Ad esempio rimane nella totale oscurità l'operato della Commissione relativamente alla assegnazione e valutazione delle prove di lingua, la Commissione ha al suo interno esperti in lingua straniera, eppure nessuna valutazione di questi esperti ha potuto incidere né nel recepimento dell'attività del Comitato scientifico né nell'assegnazione delle prove, che è stata illegittimamente diversa per le varie lingue, in maniera del tutto illegittima e con grave disparità di trattamento, ma soprattutto con assoluta mancanza di trasparenza e nessuna traccia di motivazione e verbalizzazione.

Appare del resto chiaro che è stata l'assegnazione di un dato testo della prova e del quesito specifico di lingua straniera ad aver fatto la differenza, perchè invece il punteggio era già a monte assegnato, come risulta sia dal verbale n. 3 della Commissione, sia dai "quadri di riferimento" del Comitato. Allora appare chiaro anche come la prova di lingua straniera essendo del tutto scardinata dalla prova a quiz non abbia poi trovato né motivazione, né trasparenza né unità in una valutazione complessiva di merito, semplicemente perchè sfuggito e sottratto completamente alla predisposizione e valutazione della Commissione.

Quanto alle griglie.

Anche sotto questo profilo la detta erronea e parziale predisposizione della griglia di valutazione, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro incompleto ed inadeguato, di totale carenza, nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta neanche al giudice adito di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati. La griglia adottata dalla Commissione col verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 è del tutto priva di descrittori e indicatori per quanto riguarda i punteggi successivi al "2", ossia quelli adoperati per la correzione della prova in questione. Nonchè viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Insomma, in un percorso regolare la predisposizione dei quesiti e dei criteri di valutazione vanno predeterminati e recepiti con certezza e trasparenza dalla Commissione del concorso, prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati, in modo da potere assegnare quesiti con pari opportunità e difficoltà a ciascun candidato (cosa non avvenuta perché le prove di lingua straniera sono state differenti per ogni lingua) e a ciascun quesito un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi (cosa anche qui non avvenuta per l'utilizzo di griglie differenti da sottocommissione a sottocommissione). Questa modalità è, infatti, finalizzata a consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla Commissione nell'assegnazione di un determinato compito e successivamente anche del punteggio, garantendo la piena parità di trattamento.

Nella nostra vicenda, invece, la griglia adottata dalla Commissione nel verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 mostra chiaramente l'appiattimento della Commissione sulla griglia parziale offerta dal Comitato scientifico nei "quadri di riferimento" del 12 ottobre 2018 e la mancata elaborazione e pubblicazione di corretti e comprensibili criteri di valutazione, che siano completi di indicatori e descrittori

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

dei punteggi attribuiti secondo una graduazione che sia completa e pienamente descrittiva della valutazione.

Inoltre, chiaro anche nella presente vicenda il successivo mancato recepimento da parte delle sottocommissioni della stessa griglia di cui al Verbale n. 3 del 25 gennaio, che hanno utilizzato, nelle varie sedi del concorso, una griglia erronea dove non c'era alcun raccordo motivazionale con i punteggi utilizzati.

Tutto questo fa sì che la valutazione resa dalla Commissione risulti viziata ex se e immotivata (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio attribuibile era variabile, andava da 2, 1,5, 1 e 0,5, dove il massimo era 6 e che quindi il candidato qui ricorrente dovrebbe poter comprendere, del punteggio attribuito al proprio compito, per ogni punteggio quale indicatore e descrittore è stato utilizzato, mentre al contrario al proprio punteggio non corrisponde nessun indicatore o descrittore).

Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Anche contraddittoria appare la griglia nella parte in cui da un lato consentirebbe addirittura di non rispondere a nessun quesito di lingua straniera, infatti il punteggio utile si ottiene anche ottenendo il massimo punteggio per i soli quesiti di merito, e dall'altro ove si risponda a tutti i quesiti si fa prevalere la valutazione in lingua straniera, cui è assegnato un possibile punteggio massimo di 20, rispetto invece alla valutazione nel merito della preparazione dell'aspirante Dirigente cui per ogni quesito viene assegnato invece un massimo di 16 punti. Quindi paradossalmente chi ha voluto utilizzare il tempo concesso anche dimostrando la propria preparazione in lingua straniera ha soltanto danneggiato la propria performance.

Quanto alla unicità della prova.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Appare evidente anche sotto questo profilo già descritto in fatto, come sia stato violato il Bando che imponeva che i quadri di riferimento dovessero essere conosciuti dai candidati soltanto un giorno prima della prova, mentre per i fortunati candidati della Sardegna questo è successo con mesi di anticipo. Anche sotto questo profilo, alla luce dello studio statistico che ha anticipato le percentuali di promozione, dimostrando l'elevato numero di ammessi in Sardegna, appare chiaro che l'operato dell'Amministrazione appare inaccettabile.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la *«forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni»* (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost. Il concorso pubblico, infatti: i) consente *«ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza»* (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto *«il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini»* (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto *«impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).*

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUTZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte.

Come già riferito è stato presentato un Esposto alla Procura della Repubblica di Roma, dove tra le altre cose, alcuni candidati, tra gli altri anche ricorrenti di questa difesa legale, hanno potuto affermare che in numerose Commissioni pare

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

sia venuto meno questo principio fondamentale, in particolare nella Sottocommissione 12 e 29 sono stati segnalati episodi di compresenza dei membri di quelle commissioni in collegi differenti, cosicché collide con tale regola sia l'eventuale utilizzo di meccanismi informatici quali Skype e video conferenze, sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato in tempi e modi differenti. Questo è accaduto nella nostra vicenda, dove risulta che le sotto commissioni abbiano potuto operare a distanza, tramite mezzi e modalità informatiche, non coincidenti nei tempi, emerge del resto anche dalla modalità di compilazione dei verbali ottenuti, la mancanza di collegialità nella attività di lettura e valutazione delle prove. La verbalizzazione, parla di “intera Commissione” soltanto in un momento successivo, quello della “validazione” del voto che sia stato attribuito attraverso la “piattaforma riservata”, quindi sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario? Del resto il verbale è incomprensibile e dice anche che i singoli commissari formulano delle “proposte di punteggio” di cui non vi è traccia alcuna nella verbalizzazione, quindi appare chiaro che il modellino adottato non corrisponde alla realtà accaduta .

Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

( TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUTZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO (GRAVISSIME IRREGOLARITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO – CREDA DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE – DIFFICOLTÀ DI SALVARE TUTTO IL TESTO SVOLTO.

La procedura concorsuale ha dimostrato la sua massima approssimazione e totale irregolarità nella gestione di quelle fasi in cui il cammino “reale” della Commissione (già incongruente) si è dovuto intersecare col cammino “virtuale” della modalità informatica dello svolgimento della prova scritta. La Commissione è un organo tecnico, anche se di natura amministrativa, e quindi il suo compito è essenzialmente quello di fornire all'Amministrazione un risultato basato esclusivamente sulle diverse valutazioni dei candidati, ebbene sia la Commissione sia la sottocommissione che ha corretto il compito di chi ricorre, non possono garantire la certezza di questo risultato.

Come già ricostruito nell'esposizione di fatto, ed anche più specificamente al punto B), numerosi passaggi sia dello svolgimento sia della correzione degli elaborati sono stati affidati dal Ministero dell'Istruzione al programma informatico/*software* fornito e gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

lo svolgimento della prova e infine applicato dagli stessi commissari, anche delle varie sottocommissioni.

La modalità informatica ha comportato che tutte le operazioni relative alla stesura, conservazione, connessione di ogni prova ad ogni candidato, connessione di ogni candidato ai codici e di seguito alle varie sottocommissioni, apertuta dell'anonimato etc come già supra anticipato, siano state condizionate dall'uso di questo *software*. La stessa prova d'esame si è trasformata in un file, anzi in più di un file, quello con estensione originale, quello con la nuova estensione, creato appena terminata la prova, e ancora il file contenuto nel supporto esterno Usb (cd chiavetta o penna) estrapolato dalla postazione e ancora salvato altrove ed inviato dal responsabile tecnico d'aula al Cineca, il file trasmesso dal Cineca alle commissioni esaminatrici nella estensione in cui le stesse lo hanno ricevuto.

Insomma un file pirandelliano, uno nessuno centomila.

Anche sotto il profilo che stiamo adesso esponendo, questo risultato è ignoto anzitutto per via della totale mancanza di ogni processo di verbalizzazione e ATTESTAZIONE dal punto di vista amministrativo dei vari passaggi informatici del file originario compilato dal ricorrente e di ogni verifica della esatta corrispondenza del file finale a quello originario. E' altresì mancata, come già visto, ogni completa verbalizzazione da parte della sottocommissione delle operazioni dette e di valutazione (impossibile conoscere le proposte di voto di ciascun candidato), né della lettura dei compiti, non risulta neanche la collegialità della correzione considerato che il verbale è firmato soltanto da Presidente e Segretario e che non risulta alcun nesso tra verbale e scheda che appaiono due satelliti sganciati l'uno dall'altro. Questa verbalizzazione è del tutto mancata nello svolgimento della prova d'esame del ricorrente, ma in generale in tutta la procedura concorsuale.

Risulta, peraltro, che soltanto le commissioni di Trento e Bolzano abbiano verbalizzato e attestato questi passaggi, arrivando anche a stampare gli elaborati e farli firmare.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO**

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

A questo si aggiunga che anche il meccanismo informatico detto appare essere irregolare, si tratta infatti dello stesso sistema informatico che ha già dimostrato di essere fallace rispetto agli effetti legali che andavano assicurati in precedenti concorsi gestiti dallo stesso Ministero dell'Istruzione che pertanto non poteva non sapere . Sotto questo profilo, è opportuno tornare a sottolineare che lo stesso Ministero dell'Istruzione ha ammesso con nota prot. n. 8729 del 4 marzo 2019, in risposta ad istanze di altri candidati, che: *“questa amministrazione ha riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016...”*

Ad oggi, visto quanto accaduto durante lo svolgimento della prova, con le difficoltà dette di chi ricorre, la difficoltà connesse al meccanismo di “conferma e procedi”, di salvataggio di quanto veniva scritto, i tasti mal funzionanti e soprattutto la mancanza del salvataggio di più porzioni delle risposte date, non si ha certezza in ordine a quale sia la prova effettivamente svolta dal candidato ricorrente e della prova che la sottocommissione abbia corretto. Non vi è certezza del mantenimento della originalità e conformità, nei vari passaggi detti, e soprattutto che nei passaggi siano stati conservati i legami/abbinamenti tra

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

codice/candidato/file della prova/sottocommissione, sia nella fase iniziale sia nello scioglimento dell'anonimato.

Appare allora chiaro come sia stato chiaramente violato il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo che sarebbe suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

L'effetto, giuridicamente rovinoso, non può che essere quello di invalidare insanabilmente le attività compiute, ove si pensi - stante l'assenza di verbalizzazione - che le stesse sottocommissioni non riescono a spiegare il motivo di aver corretto prove che non corrispondono ai candidati effettivi - che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all'elaborazione del file/prova d'esame e anche alla correzione della prova del candidato.

E' indubbio che il grave vizio che affligge sia la fase iniziale della procedura concorsuale sia la fase finale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dall'esito del concorso del tutto incerto e ad oggi non verificabile neanche dallo stesso Collegio giudicante.

In casi identici, la Giustizia Amministrativa ha già individuato i principi fondamentali che devono governare un concorso pubblico che sia affidato anche a modalità informatiche: *"..nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti"* (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui *"nel caso di*

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico.” (Tar del Lazio sez. III bis Sentenza n. 5867/2019 e n. 2513/2017; Tar Lazio sez. III bis sentenza n. 5986 del 2008)*

Peraltro, secondo il nostro Ordinamento la nomina della Commissione implica che l’Amministrazione che abbia indetto il concorso possa esercitare il suo controllo sulla attività della stessa Commissione, ossia sull’attività di un organo che, pur essendo distinto da essa, tuttavia, è stato nominato per il perseguimento di un interesse strettamente tecnico e, quindi, può essere considerato come un organo interno dell’Amministrazione stessa. Rimane ovvio che la potestà di controllo non si estende mai al merito degli atti, che restano di specifica ed esclusiva competenza della Commissione giudicatrice.

Il potere di controllo dell’Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di verificare se gli atti della Commissione siano o meno conformi alle regole del

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

concorso, quali esse risultano o dalle leggi o dai regolamenti o dai principi alla cui stregua si valuta l'eccesso di potere; in pratica, si tratta di un controllo di legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice.

Se tale è la natura della potestà dell'Amministrazione, nel caso in cui riscontri vizi può annullare gli atti o l'intera procedura posta in essere dalla Commissione giudicatrice. Se, invece, solo alcuni atti sono illegittimi, l'Amministrazione può annullarli e restituire gli atti alla Commissione giudicatrice perché rinnovi l'atto viziato e le successive fasi del procedimento.

Sotto tale profilo, deve essere affermato che il controllo dell'Amministrazione deve essere esercitato con ponderazione, essendo suscettibile di riverberarsi su altri soggetti (i concorrenti) le cui posizioni soggettive, in ordine alla procedura concorsuale, sono tutelate dall'ordinamento.

Sempre in materia di poteri correttivi dell'Amministrazione, va da ultimo rilevato che essi possono manifestarsi anche nel corso del procedimento di competenza della Commissione giudicatrice, con interventi idonei a riportare la stessa nei limiti della regolarità formale e sostanziale. Tali poteri sono talmente penetranti che l'Amministrazione, in caso di gravissime irregolarità o in caso di persistente prevaricazione della Commissione, può giungere anche all'annullamento di tutti gli atti e alla sostituzione della Commissione stessa.

Anche tutto questo profilo e questo segmento procedurale concorsuale nella nostra vicenda è del tutto mancato, non soltanto l'Amministrazione chiamata in causa ha in maniera temeraria utilizzato lo stesso software, ma neanche ha tentato di correggere gli errori del passato imponendo alla Commissione un cammino procedurale che garantisca i fondamentali principi del pubblico concorso.

Deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“ l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di*

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità naturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare”.*

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di *lex specialis* dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità ( Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203). In argomento non si può che richiamare la diffusissima giurisprudenza costituzionale (vedi sent. Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: “... *Al diritto allo studio di cui all'art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di*

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l’accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest’ultimo in condizioni di uguaglianza”).*

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL’ART. 97

COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L’OPERATO COMPLESSIVO.

(TEMPO DI CORREZIONE – ILLEGITTIMO MANCATO RISPETTO DEL TEMPO MINIMO)

Come già ricostruito in fatto la sottocommissione ha illegittimamente non rispettato l’indicazione del Verbale n. 1 della Commissione in base al quale, in relazione al numero dei quesiti e alla difficoltà delle prove, pur sempre relative ad un concorso dirigenziale, era stato attentamente valutato che la correzione degli

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

elaborati avrebbe dovuto richiedere minimo 30 minuti. Invece nel caso di chi ricorre, la sottocommissione ha impiegato soltanto pochissimi minuti.

Dunque, è dubbio nella fattispecie concreta che, rispetto alla celerità con cui la correzione è avvenuta (in tempi davvero esigui), si sia potuto davvero accedere ad una complicata e difficile verifica degli scritti, con derivato difetto di Istruttoria, verifica che, invece, avrebbe dovuto richiedere tempi certamente superiori a quelli effettivi, e di conseguenza rendendo illegittime le valutazioni adottate dalla sottocommissione, considerato che tale correzione sia effettivamente avvenuta alla luce degli stretti indicatori convenuti. Infatti l'approssimazione con cui è stato condotto il concorso emerge anche dalla durata delle operazioni di correzioni, è utile rammentare quanto il Consiglio di Stato spiega sul punto: *“posto che la correzione delle prove scritte di un concorso a posti di pubblico impiego si fonda su un apprezzamento squisitamente tecnicodiscrezionale, che sfocia in un giudizio di idoneità del candidato in ordine alla prosecuzione della procedura concorsuale e quindi alla sua ammissione alle prove orali, l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato implica la sua attenta e non meccanicistica lettura, trattandosi di operazione complessa di comprensione e valutazione del testo, da condurre sulla base del parametro oggettivo dato dalla traccia della prova da svolgere e di quello soggettivo dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si presume debba possedere il candidato; pertanto si configura quale ragionevole sintomo di lettura non particolarmente approfondita degli elaborati in esame, in mancanza di altri elementi di valutazione, l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati stessi.”*(C.d.S. sez. IV n. 2915 del 22.5.2000).

Deve essere rilevata anche l'incongruenza tra IL TEMPO messo a disposizione per lo svolgimento delle prove ed i quesiti posti, per l'ampiezza degli argomenti di cui si richiedeva la trattazione articolata, tanto da rendere praticamente impossibile raggiungere il punteggio massimo previsto, tanto da rendere viziata la prova in questione. Infatti, come già detto, ognuna delle prove scritte consisteva in 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti in lingua inglese, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa di livello B2. La durata totale di ogni prova è stata di 150 minuti ovvero 20 minuti circa per ogni prova, di cui due

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

quesiti consistenti in lunghi testi da leggere e più domande in lingua straniera a risposta chiusa, ovvero la cui risposta bisognava individuare tra più risposte fornite. Quindi, per ognuna di queste risposte si è avuto meno di 2 minuti per rispondere, ovvero per leggere la domanda in inglese e le più risposte tra cui scegliere quella corretta. Già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE RTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97

COSTITUTZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).

A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018.

Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione. In questo iter in sostanza il ricorrente ha visto correggere le proprie prove in una continua illegittima modifica della Commissione.

Ebbene, ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *“il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto”* (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19,1,2009, n. 361 *et ex multis* Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001). Inoltre, i vizi che inficiano i compiti ci portano a ricordare altresì come *“In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato giurisdizione non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela*

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile". (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). Per tale motivo, "Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell'ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati all'elaborato del ricorrente, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere "trasparente" il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio. Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale "pur nell'esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge, la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell'ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97"* (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006). Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure. Certo emerge ictu oculi la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività "persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E DI CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI.

Preliminarmente è opportuno rappresentare che questo ecc.mo Collegio ha già trattato la materia tra le tante anche con Sentenza n. 5867/2019 e n. 2513/2017; sentenza n. 5986 del 2008 . Nonchè con ORDINANZA N.6060/2018 SU RICORSO R.G. N. 10931/2018 Più specificamente con questo chiaro orientamento questo ecc.mo Collegio ha sospeso l'esclusione e consentito la ripetizione della prova per motivi connessi a black out informatici. PERTANTO CONSIDERATO FINORA RICOSTRUITO, VISTA L'IMPOSSIBILITA' AD OGGI DI DIMOSTRARE LEFFETTIVO CONTENUTO NELL'ELABORATO SVOLTO E CHE LO STESSO BANDO AMMETTE CON RISERVA ALLE PROVE DI CONCORSO SI CHIEDE L'AMMISISONE CON RISERVA ALLE PROVE successive ORALI DEL CONCORSO IN QUESTIONE.

- Quanto al periculum in mora la richiesta DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI E' STRETTAMENTE CONNESSA ALLA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLE PROVE CONCORSUALI DI IMMEDIATE

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapcc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

SVOLGIMENTO APPENA AVVIATE E ANCORA IN PIENO SVOLGIMENTO stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe a chi ricorre dalla esclusione dal concorso si chiede la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione con riserva al concorso di cui è imminente lo svolgimento, quindi in data precedente alla possibile camera di consiglio. La necessità e l'urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per il ricorrente che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un via di un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

- Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova.

- Inoltre materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che:

nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;

- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;

- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

\*\*\*

In tal senso si chiede che, ex art. 56, C.P.A., l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Collegio voglia, con decreto, sospendere gli atti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee, anche propulsive, per la miglior tutela degli interessi azionati, fissando la prima camera di consiglio utile per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare e, in particolare, per la conferma delle misure monocratiche cautelari favorevoli eventualmente adottate.

I motivi argomentati giustificano la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di ammissione con riserva alle procedure concorsuali e/o di immediata possibilità di ripetere la prova.

- Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di produrre i seguenti documenti:

- Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione.

*- Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .*

- Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

- Del file con estensione originale compilato dal ricorrente e del cd. “codice sorgente” ovvero algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte in argomento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento previa sospensione e con concessione di provvedimenti immediati e urgenti dei provvedimenti impugnati, nonché l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove successive, affinché sia consentito nelle more del giudizio il riesame della posizione, oppure in subordine la possibilità di ripetere la prova così come questo ecc.mo Collegio ha già disposto nei precedenti supra citati, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che:

- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.
- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;

- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, le modalità di applicazione e la norma del bando per come è stata successivamente interpretata è illegittima e ingiusta e merita di essere annullata oppure la disciplina normativa merita il vaglio costituzionale.

Dichiarare il diritto di chi ricorre ad accedere e prendere visione con facoltà di accedere prendere visione ed estrarre copia dei documenti supra elencati nella istanza istruttoria.

Roma, 22 maggio 2019

Avv. Elena Spina

**Testo integrale ricorso per motivi aggiunti**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
SEZ. III BIS

Ricorso per motivi aggiunti  
nel giudizio iscritto al n. 6367/19 RG

Per la Prof.ssa BERARDI Alida (C.F. BRRLDA67S50H501Z), nata il 10/11/1967 a Roma e residente a Sora (FR) in Via Firmio n. 4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. Michelangelo Fiorentino, C.F. FRNMHL57S17A512D, che si dichiarano sin d'ora antistatari, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail:  
avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*- ricorrente*

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma; Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

Sotto-commissione esaminatrice n. 12 nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2018 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del legale rapp.te p.t.

*Resistenti*

*e nei confronti di*

Maria Lucia Taverna (C.F. TVRMLC72T54A089I), nata a Agrigento , il 14/12/1972, residente a Roma (RM), via degli Orti della Farnesina, 36 – 00135 Roma

*controinteressata*

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*Per l'annullamento*

– Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione.

– Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.*

*–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il verbale di correzione n. 8 del 12 marzo 2019, il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.*

*–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .*

*–Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.*

– Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

*–Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.*

*–nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.*

*–Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.*

*–Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

- della nota prot. 32565 del 17/07/2019 con cui venivano valutati i titoli di servizio culturali e professionali dei candidati, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 1);

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

- del decreto del Capo dipartimento n. 1205 del 01/08/2019 con cui veniva approvata la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 2);
- del decreto direttoriale n. 1229 del 07/08/2019 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 3);
- del decreto di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 4);
- dell'avviso n. 38777 del 28/08/2019 con cui vengono disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 5);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente alla partecipazione alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

PREMESSO

IN FATTO

La Prof.ssa Berardi Alida, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, ha presentato domanda di ammissione al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 MIUR, disciplinante l'"*Articolazione in fasi del corso-concorso*", "*1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*selettiva; b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.*

Nello specifico, con particolare riferimento alle prove concorsuali del superiore punto b), l’art. 7 del D.D.G. 1259/17 stabilisce che *“Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”.*

Orbene, l’odierna ricorrente, superata la prova preselettiva di cui all’art. 6 del DDG 1259/17, pubblicata con DDG n. 1234 del 24 luglio 2018, in data 18/10/2018 partecipava alla prova scritta che, inopinatamente, non superava, non risultando inclusa negli elenchi di cui all’impugnato Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019 del MIUR.

Ebbene, le prescrizioni impugnate si rivelano illegittime ed, in riferimento ad esse, vorrà l’Ecc.mo Collegio adito addivenire alle declaratorie di annullamento del caso, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMI 2 E 12, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL GIUDICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM E DEI PRINCIPI COMUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

1) Per rappresentare i numerosi profili di illegittimità che hanno caratterizzato la prova concorsuale *de quo*, ad integrazione di quanto già rilevato, dedotto ed articolato nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa, occorre prendere

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

l'abbrivio dalla circostanza che, dopo lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17, in data 18/10/2018 si è svolta la prova scritta disciplinata dall'art. 8 del DDG n. 1259 del 2017.

Ai sensi del comma 2 di tale ultima disposizione, *“La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Orbene, nonostante tale previsione normativa, la prova scritta in realtà non è stata unica su tutto il territorio nazionale, né si è svolta in un'unica data.

Invero, in primo luogo con diverse ordinanze del TAR del Lazio del mese di ottobre 2018, veniva disposta la ripetizione della prova preselettiva per numerosi docenti campani che non avevano potuto sostenere la precitata prova preselettiva a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

In secondo luogo, in data 17/10/2018, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha disposto il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole emanata dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse. Successivamente, il 09 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09/11/19 il diario per la prova scritta in Sardegna, calendarizzandola per il 13 dicembre 2018.

Ciò ha comportato l'indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, dell'unicità della prova (modificata da una data all'altra) in palese violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, DDG n. 1259 del 2017 a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale.

2) Ma vi è di più. Il comma 12 del ridetto art. 8 dispone che *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*. Dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del citato comma 12, disporre lo slittamento della data della prova su base nazionale, garantendo il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

della data innanzi richiamati; la situazione creatasi, al contrario, ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

3) Non solo! I candidati che hanno svolto la prova scritta il 13 dicembre 2018, hanno dovuto rispondere a quesiti totalmente differenti rispetto a coloro che avevano svolto la medesima prova il 18/10/2018, con evidente palese violazione del principio dell'anonimato, atteso che tali candidati, sebbene non riconoscibili individualmente, erano comunque riconoscibili in quanto appartenenti ad un definito e determinato gruppo di soggetti.

4) Non può sottacersi poi l'ulteriore circostanza che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta il 13/12/18 in luogo del 18/10/2018, hanno avuto maggior tempo per prepararsi a quelle stesse prove che gli altri candidati hanno sostenuto ben due mesi prima, hanno avuto la possibilità di conoscere l'impostazione della prova stessa, di visionare la tipologia della prova e di esercitarsi in merito e con metodo specifico. Ciò ha senz'altro avvantaggiato tali candidati a scapito di coloro che invece hanno sostenuto la prova scritta il 18/10/2018 come è evidente confrontando le percentuali degli ammessi alla prova successiva che in Sardegna è stata "stranamente" più alta rispetto alle altre regioni, come si dirà più approfonditamente più avanti.

5) Inoltre, i candidati destinatari di provvedimenti cautelari di accoglimento di doglianze relative ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico e rispetto ai quali il Tribunale aveva disposto la ripetizione della prova entro 20 giorni, sono stati avvantaggiati dalla circostanza che il MIUR, inopinatamente e contravvenendo all'ordine del TAR, ha ammesso tali candidati direttamente alle prove scritte. La citata condotta del MIUR appare in palese violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei concorrenti nella procedura concorsuale *de quo*, oltre che contraria all'ordine disposto dal Tribunale amministrativo!

6) E ancora non può sottacersi un ulteriore motivo di disparità di trattamento ai danni dell'odierna ricorrente.

Invero, i "*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*", previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti il 17/10/2018, ossia il giorno prima della data della prova fissata per il 18/10/2018.

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Ciò posto, appare evidente che i candidati che hanno sostenuto la prova del corso-concorso in data successiva a quella originariamente stabilita (il 13/12/2018 in luogo del 18/10/2018), hanno avuto conoscenza dei quadri di riferimento molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 secondo cui *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Il quadro di riferimento assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici utili per l'espletamento della prova. In esso è contenuto, inoltre, il punteggio attribuibile a ciascun quesito, costituente la prova, e i criteri in base ai quali valutarli.

Orbene, la precitata previsione del bando della pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno antecedente la prova, ha determinato, in maniera indiscutibile, una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento ben 157 giorni prima!

Ciò con un chiaro ed innegabile vantaggio per taluni e danno per altri, tra cui la Prof.ssa Berardi! Invero, i docenti che hanno sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018 hanno potuto visionare i quadri di riferimento, già il giorno 17 ottobre 2018 ed esercitarsi già molto tempo prima, e quindi poiché il 13 dicembre i quadri di riferimento erano gli stessi, la loro preparazione era organizzata e finalizzata, con evidente posizione di vantaggio rispetto ai docenti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018.

7) La situazione determinata dalle circostanze evidenziate ai punti che precedono è bene rappresentata dall'altissima percentuale di soggetti che hanno superato la prova scritta nella regione Sardegna (la percentuale più alta sul territorio nazionale), ricostruita nella tabella che segue sulla base delle risultanze della graduatoria pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

REGIONE	PERC.
Abruzzo	41%

## Studio Legale

Avv. Maria Rosaria Altieri

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Basilicata	34%
Calabria	23%
Campania	29%
Emilia Rom.	46%
Friuli V.G.	47,5%
Lazio	41%
Liguria	49%
Lombardia	48%
Marche	43%
Molise	61%
Piemonte	48%
Puglia	35,5%
Sardegna	60%
Sicilia	29%,
Toscana	50,6%
Umbria	56%
Veneto	45%

In tal senso non può non riscontrarsi la *strana vicenda* del verbale di correzione proprio della sottocommissione n. 30 della Sardegna che analizza gli elaborati, li valuta con votazioni esigue, per poi procedere alla rilettura e rivalutazione di taluni elaborati e, “*anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua*” (sic!), attribuisce a tali elaborati voti superiori a 70 punti (!!!!).

Appare evidente, da quanto sin qui argomentato e dedotto come palese sia la violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità in danno della Prof.ssa Berardi. Il principio di uguaglianza è espressione di un “diritto” in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di ‘specifico’ divieto di discriminazione).

La condotta della PA resistente, così come sopra delineata, si pone altresì in contrasto con l’art. 51 della Costituzione, laddove introduce fortissime discriminazioni e disparità di trattamento nella procedure concorsuali per cui vi è causa.

È altresì evidente anche la violazione dei principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

l'occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell'ordinamento comunitario l'azione di una Pubblica Amministrazione palesemente ed ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di una platea di candidati che ha diritto a partecipare ad una procedura concorsuale in condizione di totale ed assoluta uguaglianza tra concorrenti.

8) Ma vi è di più! Il MIUR nella predisposizione dei quesiti in lingua straniera per la prova scritta ha violato ancora una volta la par condicio dei partecipanti stabilendo gradi di difficoltà non omogenei tra le prove nelle diverse lingue, creando una palese disparità di trattamento.

Infatti i quesiti predisposti prevedevano livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1. Nello specifico, la prova di inglese era assimilabile al livello C1, quella di francese al livello B1.

Sul punto l'art. 4 del Bando di concorso prevedeva che i concorrenti potevano scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi in sede di prova scritta, optando tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo. L'art. 8 del Bando di concorso prevedeva poi che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera, mentre il comma 6 dello stesso articolo stabiliva che *“ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o 26 i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF”*.

Orbene, è risultato che i test scelti dal MIUR tramite la Commissione in relazione alla prova di lingua inglese prevedessero un grado difficoltà ben differente e maggiore rispetto a quelli per la lingua francese, quella tedesca e quella spagnola.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

Di contro sarebbe stato sufficiente e più logico, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua ed evitare una disparità di trattamento, selezionare gli stessi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato. Inoltre si segnala come sono stati scelti brani molto lunghi, che il sistema software scelto, molto obsoleto come diremo oltre, non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione e di difficoltà nella comprensione e traduzione.

Tale irregolarità deve ritenersi rilevante ed ha influito senza dubbio sull'esito finale della valutazione della ricorrente non ammessa all'orale, anche perché in maniera del tutto illogica il MIUR nel Bando ha assegnato alla prova di lingua straniera un valore molto elevato, attribuendo un punteggio nel limite massimo di 10 punti per ciascun quesito. Si tratta, quindi di 20/100 punti pari ad 1/5 dei voti che influiva almeno al 30% sul voto minimo necessario per essere ammesso all'orale (punti 20 su 70/100).

Tuttavia, trattandosi di un concorso per Dirigenti Scolastici che non devono insegnare la lingua straniera, bensì gestire ed amministrare una Scuola, non si comprende assolutamente che senso possa avere l'aver dato un così alto valore numerico al voto sul quesito in lingua straniera, assolutamente sproporzionato ed ingiustificato.

**B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 del D.M. N. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il D.M. 138/2017 *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” contiene una precisa disciplina relativa alle “Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”.

Nello specifico, il comma 2 dell'art. 16 precisa che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

Orbene, a comporre la Sottocommissione n. 12, che ha corretto gli elaborati dell'odierna ricorrente, vi è il dott. Angelo Francesco Marcucci che sin dalla nomina era (e tuttora è) sindaco della Città di Alvignano (CE). Si allega a tal fine il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Alvignano, dal quale si evince la presenza in qualità di componente dell'organo politico, del precitato dott. Marcucci in qualità di Sindaco, in palese violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del D.M. 138/17.

Ma vi è di più. Risulta a questa difesa che il medesimo dott. Marcucci abbia collaborato all'organizzazione del corso di preparazione per il concorso a Dirigente Scolastico, presso l'Università Telematica “Pegaso” di San Giorgio a Cremano in palese violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 16, comma 2, lett. c), del D.M. 138/17.

Infatti, cliccando sul link <https://istitutostefanini.it/2017/11/30/corso-preparazione-concorso-dirigente-scolastico/> emerge che il dott. Marcucci ha preso

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapcc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

parte ad iniziative di formazione per il concorso *de quo* a partire dallo stesso anno di indizione del concorso per cui è causa, l'anno 2017. Tale situazione è stata peraltro rilevata anche nelle note integrative all'esposto di cui all.to 6 del ricorso introduttivo.

Va da sé che tale situazione di palese incompatibilità del precitato dott. Marcucci avrebbe dovuto indurre lo stesso a non presentare alcuna domanda di partecipazione in qualità di commissario.

In presenza di situazioni idonee a radicare il sospetto di parzialità e, dunque, a determinare anche solo il dubbio di un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di imparzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il "solo pericolo" di una compromissione dell'imparzialità di giudizio.

Nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).

Va da sé che la posizione occupata dal dott. Marcucci, come sindaco e come collaboratore dell'Università Telematica Pegaso sia idonea, essendo tassativamente vietata dal bando, ad ingenerare il fondato dubbio di un giudizio imparziale, per la sua vicinanza alla comunità dell'ente locale e per i suoi rapporti con partecipanti ai corsi di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici per cui vi è causa presso l'Università Telematica "Pegaso".

Tale condizione personale del dott. Marcucci si pone in diretta violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa ed è tale da poter

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

determinare l'annullamento degli atti posti in essere dal soggetto in conflitto di interessi.

Come evidenziato recentemente dall'Anac nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari.

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi *“se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”* e *“se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”*.

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione *“trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”*, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un *“sospetto”*, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale *“conflitto di interessi”* il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato *“tale situazione di conflitto, anche*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

potenziale” e poi deve necessariamente astenersi (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l’ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l’emanazione della L. 190/2012, sia quella di “*impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità*” (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Nel caso del dott. Marcucci la situazione appare ancor più peculiare considerando che egli era ben a conoscenza della causa di incompatibilità alla data di emanazione del bando (essendo già egli Sindaco del Comune di Alvignano) e ciò nonostante ha presentato domanda di partecipazione in qualità di commissario!

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMI 4 E 13, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL’*AGERE* AMMINISTRATIVO

Ma il concorso per cui vi è il presente ricorso risulta viziato anche sotto altri profili strettamente inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale. Infatti, il verificarsi di talune situazioni ha determinato una procedura concorsuale affidata più al caso ed alla fortuna, che alla valutazione delle competenze dei futuri dirigenti!

1) La procedura prevedeva che, all’inizio della prova, il candidato dovesse inserire un codice segreto, estratto da un contenitore, e il codice fiscale nella pagina di accesso; doveva poi essere inserita una parola segreta e, successivamente, si

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

accedeva alle pagine delle istruzioni, già presentate in forma di video in un tutorial diffuso precedentemente dal MIUR.

Alla conclusione della prova, il personale tecnico d'aula doveva trasferire da ciascuna macchina utilizzata per la prova, il file contenente l'elaborato su un dispositivo di memoria esterna e i file così raccolti dovevano essere trasferiti nella postazione centrale del tecnico e successivamente inviati a un database centrale.

Ciò premesso, la ricorrente ha riscontrato una serie di anomalie che hanno compromesso il buon esito della prova concorsuale. Nello specifico:

- la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;
- le funzioni taglia, copia e incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilitate. Ciò ha comportato una notevole perdita di tempo nel rispondere ai 5 quesiti a risposta aperta, vincolando la Prof.ssa Berardi a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo. Quanto appena detto si pone in netto contrasto con una prova "a tempo" (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal bando;
- per salvare il quesito occorreva selezionare la voce "*conferma e procedi*", la quale portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non consentiva la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, rimanendo all'interno del quesito in questione, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;
- per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci "*si*" e "*no*", mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare la risposta e potervi ritornare successivamente;
- spesso, anche dopo aver selezionato le voci "*conferma e procedi*" e "*si*" la pagina del riepilogo riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti. Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha trovato la ricorrente impreparata, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial emesso dal Miur, relativo alle indicazioni operative;

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*

*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

- il lay-out grafico era fuorviante, in quanto l'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione;
- i tasti erano difettosi o danneggiati e la barra spaziatrice mal funzionante. La ricorrente ha riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un "continuum grafico", ossia la scrittura di parole "attaccate", costringendo la Prof.ssa Berardi a tornare sulle stesse per separarle! Ulteriormente tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto la ricorrente a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata (ad esempio: la lettera "i" digitata una volta, si presentava graficamente come "iiiiiii"), mentre il tempo scorreva inesorabilmente!!! Inoltre il tasto "shift" si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo l'istante a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo!
- la dimensione dei caratteri era diversa tra le postazioni: i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte comportando una grande difficoltà di lettura dei testi ed erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo;
- al termine della prova nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati con due colori differenti, viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati: il tutorial diffuso precedentemente dal MIUR riportava invece colori invertiti;
- parimenti, al termine della prova, si sono riscontrati quesiti contrassegnati dal colore viola/porpora e invece risultati in bianco, come non compilati;
- la ricorrente, che stavano lavorando sui quesiti al momento della scadenza del tempo, non ha potuto comprendere se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero come inevase;
- l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato esattamente coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo diffuso dal MIUR;

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*

*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

- il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero state acquisite dal sistema;
- al termine della prova non è stata rilasciata ai candidati alcuna evidenza relativa all'esatto contenuto della stessa, ad esempio mediante la stampa di un report firmato (come è successo nelle province di Trento e Bolzano) e inserito in busta chiusa unitamente al codice segreto assegnato a ciascun candidato, utilizzabile quale confronto in occasione della fase procedurale deputata allo scioglimento dell'anonimato;
- in fase di completamento della prova scritta, una volta terminato il tempo, il tecnico dell'aula ha salvato su pennetta la prova di ciascun candidato con il codice identificativo, senza permettere alla ricorrente di controllare se tale salvataggio si fosse svolto correttamente e fosse andato a buon fine;
- nella sede d'esame della ricorrente, la Commissione ha scelto la postazione dei candidati senza consentire agli stessi di scegliere liberamente dove collocarsi, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale modus operandi viola, peraltro, il principio dell'anonimato della prova;
- da ultimo, non può non segnalarsi l'inadeguatezza degli ambienti: l'aula dove ha svolto la prova la ricorrente era di piccole dimensioni, buia, adiacente a locali affollati (bar, classi, cortili...), mentre le attività didattiche nell'Istituto Scolastico sede della prova, si svolgevano regolarmente (si sentiva la campanella suonare al cambio dell'ora e la confusione degli alunni che stazionavano, durante la ricreazione, nei corridoi). Tale sistemazione logistica ha notevolmente turbato la capacità attentiva e la concentrazione della ricorrente.

Alla luce di tali rilievi, l'evidente disparità tra concorrenti è data dalla fortuna di trovare installati software funzionanti sui PC assegnati al candidato! Indicare come esaustiva la procedura di verifica del software da parte del tecnico d'aula, secondo le istruzioni del MIUR, non è sufficiente in quanto in un qualsiasi software sono possibili bug. Sarebbe stato opportuno prevedere una funzione che indicasse al termine della prova se l'elaborato fosse stato acquisito dal sistema, o

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapcc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

una semplice funzione che suggeriva al candidato di non aver effettuato le operazioni richieste dal sistema operativo (es. “non hai salvato la domanda, desideri procedere comunque?”). La tecnologia informatica dispone di strumenti tali da potenziare gli applicativi per garantire corrette procedure concorsuali, che tutelano il cittadino e l’amministrazione.

Alla luce delle dianzi evidenziate difficoltà nelle procedure informatiche, è palese come queste abbiano inciso notevolmente sugli esiti della performance della ricorrente, la quale peraltro nei quesiti a risposta aperta ha ottenuto un punteggio pienamente sufficiente (punti 54,50 come risulta dal verbale di correzione allegato al ricorso introduttivo), mentre l’insufficienza riguarda la sola prova di lingua.

Orbene a tale proposito, non può non rilevarsi che se la Prof.ssa Berardi avesse avuto un PC regolarmente funzionante avrebbe potuto rendere al meglio nella prova di lingua, che ha svolto successivamente alla prova dei 5 quesiti a risposta aperta, quindi quando le era rimasto tempo insufficiente per poter leggere attentamente il testo, comprenderlo e rispondere correttamente alle domande. E tutto ciò unicamente perché il sistema informatico predisposto dal MIUR era del tutto inadatto alle esigenze di un concorso della portata come quello per cui vi è il presente ricorso.

Ulteriormente non può sottacersi la circostanza che nel profilo professionale quale quello del dirigente Scolastico, abbiano maggior rilievo le competenze e le conoscenze richieste per le risposte ai 5 quesiti a risposta aperta, piuttosto che quelle relative alla prova di lingua. Pertanto, il bando avrebbe dovuto prevedere un peso per le due prove, in termini di valutazione delle stesse, diverso da quello effettivamente previsto.

2) Quanto riferito dimostra che la verifica delle conoscenze dei candidati per il reclutamento dei futuri dirigenti scolastici non è stata effettuata in condizioni paritetiche ed omogenee tra tutti i concorrenti e questa disparità si accentua anche nell’assegnazione dei candidati alle commissioni. Inserirle in un circuito per nulla trasparente, le prove sono state smistate su tutto il territorio nazionale, con la possibilità che l’abbinamento dell’elaborato al corrispondente codice subisse delle anomalie.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Prima di affrontare tale problematica occorre soffermarsi sulla circostanza che la composizione delle commissioni (una commissione iniziale e 37 sottocommissioni) è stata oggetto di numerose modifiche.

Orbene, non si è in grado di comprendere se, a seguito del mutamento di uno o più commissari, si sarebbe dovuto effettuare una nuova correzione di tutti gli elaborati assegnati alla singola commissione e se ciò sia effettivamente avvenuto. Ciò che appare evidente è che la continua sostituzione dei commissari ha reso poco trasparente ed omogenea la correzione degli elaborati.

Preme sottolineare che in un caso analogo a quello in esame il Consiglio di Stato ha affermato che *“al principio dell’ “immutabilità delle commissioni concorsuali” si contrappone quello, altrettanto noto, in virtù del quale è consentita la variazione “in corsa” della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative, dovendosi inoltre tener presente che “è facoltà dell’Amministrazione quella di sostituire membri che abbiano cessato le funzioni che avevano determinato l’attribuzione della carica medesima”, avendo cura di precisare che, “al fine di tutelare l’esigenza di coerenza ed uniformità di giudizio, è necessario che il nuovo presidente della commissione esaminatrice prenda visione di tutti i precedenti atti concorsuali, esplicitamente condividendoli ed approvandoli integralmente”* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 4 aprile 2002, n. 1859).

Dall’esame statistico delle operazioni di correzione delle commissioni è emersa poi un’altra peculiare circostanza. Nei primi giorni il numero dei candidati con votazione sufficiente è notevolmente alto, mentre va a ridursi nei giorni a seguire e verso la conclusione delle operazioni di correzione. Sembrerebbe quasi che dopo una prima fase di correzioni con candidati con votazione sufficiente, le correzioni abbiano poi dato esiti negativi perché ormai il numero necessario dei candidati che dovevano superare la prova era stato raggiunto. E se effettivamente tale circostanza prognostica fosse confermata, la Prof.ssa Berardi, il cui compito è stato corretto in chiusura delle relative operazioni, ha subito la sorte di non rientrare tra il numero di quelli che aveva superato la selezione. Si allega a tal fine

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

indagine statistica sull'andamento delle correzioni delle sottocommissioni nn. 12, 20, 24, 29.

3) Altro profilo di illegittimità riguarda i criteri di assegnazione delle prove scritte alle sottocommissioni. Invero, si deve rilevare come non sia stato possibile in alcun modo conoscere in anticipo quali commissioni avrebbero poi corretto quali prove; alcun criterio ha consentito alla ricorrente di conoscere in anticipo quale commissione esaminatrice avrebbe corretto la propria prova.

Ciò impone di esaminare il criterio "random", cui ha fatto riferimento il MIUR durante l'iter procedimentale relativo alla prova scritta, comunicando ai concorrenti che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, nè alcuna formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo. In difetto di qualsivoglia chiarimento in ordine ai criteri di attribuzione delle prove e a quali commissioni abbiano effettivamente corretto le prove, appaiono difficilmente comprensibili e tollerabili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane, evidenziate nella tabella sopra riportata al punto A.7) del presente ricorso. Tale circostanza è enfatizzata dalla curiosa corrispondenza riportata nella tabella che segue, estrapolata dai dati reperibili on line, tra numero di candidati ammessi alla prova orale Regione per Regione e numero di posti disponibili per ciascuna di esse, che appare sempre di poco inferiore rispetto al primo dato: la modalità di correzione "random", ossia evidentemente casuale, avrebbe ragionevolmente comportato, in un concorso su base nazionale e non regionale, uno scollamento tra numero di candidati ammessi e posti disponibili Regione per Regione:

Abruzzo	26	32
Basilicata	35	45
Calabria	97	120
Campania	115	144
Emilia	243	302
Romagna		
FVG (SI)	8	10
FVG (IT)	87	109
Lazio	224	279
Liguria	95	119
Lombardia	271	337
Marche	80	100
Molise	13	16
Piemonte	256	319
Puglia	108	135

## Studio Legale

Avv. Maria Rosaria Altieri

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437

e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Sardegna	77	96
Sicilia	131	163
Toscana	152	190
Umbria	29	37
Venetp	287	358
	2335	2910

Tale relazione tra posti disponibili e numero degli ammessi per Regione ha comportato una percentuale di ammessi per Regione fortemente disomogenea in evidente contrasto con le leggi della scienza statistica.

4) Ma vi è di più! Nella procedura concorsuale *de quo* vi è stata totale violazione del principio dell'anonimato. Invero, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Difatti, è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò è evidente che nel caso di specie l'indicazione del codice fiscale con cui gli elaborati venivano inviati alle commissioni ha reso facilmente identificabile la paternità dell'elaborato, cosa che è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

5) Inoltre, in data 08/05/2019 il MIUR ha reso disponibile sulla piattaforma Istanze on line di ogni candidato i verbali di correzione delle prove scritte, le schede di valutazione della prova e gli elaborati scritti.

Orbene, dall'analisi dei documenti informatici della Prof.ssa Berardi emergono talune anomalie che farebbero ipotizzare la non contestualità della correzione della prova scritta con la redazione del verbale o della scheda docente.

In particolare, il verbale di correzione reca la data del 12/03/2019, mentre dall'analisi del file della scheda valutazione prova e del file del verbale di correzione stesso risulta che entrambi siano stati creati il giorno successivo e cioè

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

il 13/03/2019. Sembra quindi che il verbale di correzione sia stato redatto recando la data del 12/03/2019, mentre poi la correzione effettiva sia stata fatta il giorno dopo, cioè in data 13/03/2019.

Se così fosse si prospetterebbe una situazione “paradossale” atteso che il più volte sopra citato dott. Marcucci, che certamente in data 13 marzo presenziava i lavori della commissione di concorso a Dirigente Scolastico, risultava presente nello stesso orario anche alla seduta della giunta comunale del Comune di Alvignano.

In realtà sono ben tre le occasioni in cui il dott. Marcucci risulta essere presente contemporaneamente in due posti diversi a distanza di circa 40 minuti di auto l'uno dall'altro (la commissione concorsuale e la giunta comunale) e cioè il 6, il 13 e il 25 marzo.

In particolare, la riunione di correzione e valutazione degli elaborati di cui al verbale n.3 tenutasi il 06.03.2019 è iniziata alle ore 9,20 nei locali del Liceo Statale Manzoni di Caserta, alla presenza collegiale di tutti i commissari, che hanno operato senza sosta e senza che sia stata annotato alcun allontanamento temporaneo, sino alle ore 20,20, arrivando a correggere addirittura ben 32 prove nello stessa seduta.

Ebbene, risulta che lo stesso Sindaco Marcucci, sempre in data 06.03.2019, presiedeva contemporaneamente la Giunta Comunale con inizio alle ore 8,55 nella sala delle adunanze del Municipio del Comune di Alvignano, nel corso della quale sono state approvate diverse delibere.

A tal proposito, benché nell'odierna sede non ci sia dato sapere a che ora sia terminata la riunione di detta Giunta (e ciò sarà agevolmente riscontrabile mediante ordine di acquisizione del relativo verbale presso il Comune di Alvignano), basta considerare la distanza tra il Municipio e la scuola dove si teneva la riunione (come detto il Liceo Manzoni di Caserta) posta a circa Km 30 di distanza (come risulta da simulazione su Google Maps).

Ancora una volta, in data 13 marzo il Commissario Marcucci, risulta nell'intera giornata in seduta di correzione della prova scritta. Eppure, nella stessa giornata, nella sua veste di Sindaco presiedeva anche la Giunta Comunale, come da relativa delibera che pure si allega.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Di conseguenza è logico dedurre che il Dott. Marcucci, salvo che si provvisti del dono dell'ubiquità, dichiarando di essere presente durante le operazioni di correzione delle prove scritte, mentre in realtà era presente ad Alvignano a presenziare ai lavori di Giunta, ha inficiato la validità delle intere operazioni svolte dalla Sottocommissione n.12 e, quindi, anche di quello di correzione e valutazione degli elaborati della odierna ricorrente.

Ciò considerato, il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 1347 del 9 marzo 2012, ha riaffermato un principio, già pacificamente accolto in giurisprudenza, in base al quale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218).

Nel caso che qui ci occupa, l'assenza del dottor Marcucci riguarda proprio le operazioni di valutazione e correzione della prova scritta, pertanto la sua assenza comporta una violazione del principio della collegialità perfetta, inficiando tutte le operazioni di correzione svolte dalla commissione n. 12.

In tal senso, sempre il Consiglio di Stato precisa che solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (Consiglio Stato, sez. VI, 01 marzo 2005, n. 815).

La dott.ssa Berardi ha a tal fine fatto redigere apposita consulenza tecnica dal dott. Marco Calonzi il quale, dall'analisi dei file inseriti sulla piattaforma conclude che *“Dall'analisi della documentazione in possesso di BERARDI Alida proveniente dalla piattaforma “Istanze OnLine” del MIUR, risulta che la finestra temporale*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*relativa alle operazioni di correzione, valutazione e inserimento in piattaforma risulta essere stata dalle ore 08:00 alle ore 20:20 del 12 marzo 2019, come si rileva dal file denominato "BRRLDA67S50H501Z\_V1" e che le operazioni di scioglimento anonimato si siano concluse in data 26 marzo alle ore 12:35, come da verbale "Verbale di scioglimento anonimato" redatto dal personale dell'Arma dei Carabinieri.*

*Come già illustrato dall'analisi, risulta che:*

*- il file relativo alla scheda di valutazione possiede, all'interno del proprio nome, il codice fiscale della candidata e risulta creato in data 13 marzo 2019 alle ore 13:29 ovvero in data anteriore alla data di scioglimento dell'anonimato, avvenuto il 26 marzo 2019 alle ore 12:35.;*

*- il file relativo al verbale di correzione è stato creato in data 13 marzo 2019 alle ore 13:28, non è presente alcuna informazione inerente al programma utilizzato per la realizzazione del file;*

*Entrambi i documenti risultano creati quindi in data 13 marzo 2019, mentre il verbale di correzione risulta letto, approvato e sottoscritto alle ore 20:20 del 12 marzo 2019 con seduta aggiornata al 13 marzo 2019.*

*Per tutti questi motivi sopra descritti, i file analizzati non possono considerarsi attendibili, non costituiscono infatti un documento informatico aventi valore ed efficacia probatoria così come prescritto dagli art. 20-23 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) per i documenti informatici amministrativi". (all.to 6)*

6) Con riferimento a quanto si è dedotto al superiore punto 5 circa la difformità tra le date dichiarate nei verbali di correzione e le date di creazione dei relativi file, sta però emergendo che il software Cineca utilizzato per le prove non era bloccato alla data del verbale ma generava i file pdf con un ritardo di giorni. La griglia ed il verbale risultano emessi giorni dopo la chiusura del verbale.

Quindi il sistema CINECA non era bloccato e blindato come affermato dal MIUR ma poteva essere aperto e chiuso a piacimento dalle Sottocommissioni con evidente invalidità di tutta la procedura anche per evidente violazione del principio dell'anonimato.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

In sostanza si evincono chiaramente 2 anomalie gravi dal punto di vista della procedura di formazione dell'atto amministrativo (invalidanti della procedura concorsuale):

a. anzitutto la correzione dell'elaborato risulta antecedente rispetto alla data dichiarata nel verbale di correzione e che non ci sia stata contestualità nella correzione, valutazione e redazione del verbale (quindi molto probabilmente non c'è stata neppure collegialità).

b. Inoltre nel verbale della commissione si afferma che *“al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*, ovvero i dati di valutazione avrebbero dovuti essere caricati in piattaforma a fine lavori e in tale momento creato il verbale in formato PDF, cosa che al contrario non è avvenuta in quanto il PDF del verbale è stato creato in data successiva.

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Aggiungasi che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non risulta comprensibile come possa essere stato possibile di fronte all'asserzione che le correzioni fossero finite o meglio che le chiavi fossero state sigillate in data 21 febbraio mentre le correzioni è pacifico (come risultante dai verbali) siano state effettuate fino al giorno prima dello scioglimento dell'anonimato (avvenuto in data 26.03.2019).

Tale circostanza determina ex sé la nullità dell'intera procedura concorsuale per evidente violazione del principio dell'anonimato (essendo sufficiente anche il solo rischio che tale violazione si avvenuta) e l'onere della prova per dimostrare il contrario non può che essere a capo della P.A.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso *computer based*, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*", come noto, prescrive che "*il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*".

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più,

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che *“nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati”* (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015).

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L'utilizzo del sistema *computer based* predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato *“Reclutamento del personale”*, prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”*.

Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale nella sessione suppletiva.

10) Ma la carenza assoluta di trasparenza nelle operazioni concorsuali emerge da un'ulteriore circostanza. Il verbale di correzione degli elaborati del 12/03/2019 (giorni in cui vengono corretti gli elaborati dell'odierna ricorrente) viene chiuso alle ore 20.20 (all.to 7) mentre dal verbale dei turni del personale ATA risulta che lo stesso personale abbia terminato il proprio turno di lavoro alle ore 20.00 (all.to 8), quindi prima della chiusura del verbale da parte della commissione. Anche in questo caso sono evidenti le anomalie, atteso dai documenti sembra che il personale ATA abbia chiuso la scuola 20 minuti prima della chiusura del verbale!

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Vi è però da aggiungere nello stesso allegato 8 nel piano delle attività del giorno 12 non risulta come per gli altri giorni l'attività di correzione degli elaborati del concorso da dirigente scolastico. Quindi dal piano di lavoro del personale ATA sembrerebbe non vi stata la correzione degli elaborati del concorso da Dirigente Scolastico. Ciò spiegherebbe anche il motivo per cui i file sono stati creati il 13 e non il 12 marzo!

D) CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto "*trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*" statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste”.*

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Codesto Ecc.mo TAR (sent. 11 gennaio 2018, n. 275) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione.

Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale “*sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione*” (ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199). I candidati, infatti, solo in tal modo possono “*verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione*” (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010).

Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620) si è espressa sul punto, affermando che “*il pubblico concorso*

*Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapcc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro";* ragion per cui ha dichiarato *"lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso"*.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza.

Infatti, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR impediva l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso e alla documentazione amministrativa di rilievo.

In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso da parte dei candidati alla propria prova, ai verbali di correzione e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di *"due o tre giorni"* dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti.

Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione!

Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: *OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati – “[...] si fa presente che a partire dall’8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”*; e ancora, *“si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.*

*Pertanto l’amministrazione non ha l’obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “... nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”.*

*Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato,*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".*

La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura.

In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d'aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione.

In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d'aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari.

Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Infatti, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso.

La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, ha dato inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, ed è andata avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio.

Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019 nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!!

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

L'aspetto che produce un cortocircuito, un *vulnus* alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost. poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione *ex art. 24 Cost.*

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

Alla luce di quanto sin qui argomentato ed allegato, appare evidente come plurimi siano i profili di illegittimità che, unitamente alle ulteriori e molteplici violazioni rilevate nel ricorso introduttivo, viciano la procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso.

Proprio la situazione prospettata negli atti difensivi, a dimostrazione delle dimensioni che ha assunto a livello nazionale, è stata oggetto di una recente interrogazione parlamentare del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti (all.to 28) In tale interrogazione vengono rilevate tutte le anomalie che i difensori hanno evidenziato negli scritti di

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

parte ricorrente, dimostrando la fondatezza dei rilievi critici svolti e la necessità di un provvedimento, anche interinale, a tutela dell'odierna ricorrente.

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno infine impugnati i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 (all.to 9) l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168). Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (all.to 10), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (all.to 11) e alla dott.ssa Busceti (all.to 12) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 (all.to 13), recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». In claris non fit interpretatio.

Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (all.to 14), la disposizione in parola delineava una specifica causa –chiara ed inderogabile –di incompatibilità all'assunzione dell'incarico. Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale. Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica. Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria». Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di

## *Studio Legale*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*

*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza. Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali. Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni. Ne è riprova che, come risulta per tabulas, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno –finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui –nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (all.to 15) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (all.to 16). Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità. In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci. Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962). Tale regola iuris rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano "gravi ragioni di convenienza", nonché dall'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (all.to 17) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte. Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet. L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Sulla base di tali principi, il TAR Lazio con la recente sentenza emessa sullo stesso caso n. 8655/19, ha chiarito che *"Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapcc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.*

*Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.*

*Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.*

*In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.*

*Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.*

*Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett.*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapecc: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

*Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.*

*12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:*

*a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.*

*b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;*

*c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;*

*d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti*

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postapec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).....(omissis).... Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”.*

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente Berardi Alida, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, conclude per l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge in ordine a compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Nota prot 32565\_17 (all.to 1);
- 2) Decreto n. 1205\_19 (all.to 2);
- 3) Decreto direttoriale n. 1229\_19 (all.to 3);
- 4) Assegnazione ruoli regionali (all.to 4);
- 5) Avviso 38777\_19 (all.to 5);
- 6) Consulenza tecnica (all.to 6);
- 7) Verbale sottocommissione 12 giorno 12/03/2019 (all.to 7);
- 8) Turni Personale ATA (all.to 8);
- 9) Verbale riunione 25 gennaio 2019 (all.to 9);
- 10) DDG 2080 del 31/01/2018 (all.to 10);
- 11) Corso Andis Davoli (all.to 11);
- 12) Corso Anicia Busceti (all.to 12);
- 13) D.M. 138 del 3 agosto 2017 regolamento concorso dirigenti scolastici (all.to 13);
- 14) Nota prot. 2757\_18 (all.to 14);

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*

*Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt)- tel. e fax 0771 324437*  
*e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it - postaptec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it*

15) Verbale Giunta Marcucci 6 marzo 2019 (all.to 15);

16) Verbale del 06 marzo 2019 sottocommissione 12 (all.to 16);

17) Corso Università Pegaso (all.to 17).

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Formia-Roma 31/08/2019

*Avv. Michelangelo Fiorentino*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

**8- SI ALLEGA**

- testo integrale del ricorso introduttivo;
- testo integrale del ricorso per motivi aggiunti
- ordinanza resa dal TAR Lazio, sede. Roma, sez. 3 bis, n. 6671/2019 pubblicata il 02/12/2019, r.g. 6367/19.

Formia, 02/12/2019

*Avv. Maria Rosaria Altieri*